



Protocollo d'intesa (Accordo) **Tra**

1

Federazione Italiana Sport Equestri, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74 - 00196, C.F. 97015720580, P. IVA 02151981004, in persona del Presidente, Avv. Marco Di Paola, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, anche "F.I.S.E.");

e

Istituto Europeo delle Dipendenze S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Cernaia 4, CAP 20121, Codice Fiscale e Partita IVA 06691360488, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Cristina Galassi (di seguito "IEuD")

Premesso che

- la F.I.S.E. è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, costituita dalle società e associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI, nonché da singoli tesserati, e svolge attività sportiva e di promozione in armonia con gli indirizzi del CIO e del CONI, godendo di autonomia tecnica, organizzativa e gestionale sotto la vigilanza del CONI;
- la F.I.S.E. è affiliata ai principali organismi internazionali del settore equestre;
- la F.I.S.E. è l'unica rappresentante riconosciuta per la disciplina dell'equitazione e promuove lo sport quale strumento di salute e inclusione sociale;
- la Federazione intende promuovere progetti di inclusione sociale e tutela della salute mentale attraverso gli sport equestri;
- Fondato nel 2016, lo IEuD è un centro di cura specializzato nel trattamento delle dipendenze da sostanza e comportamentali con sede a Milano;
- lo IEuD è impegnato nel contrasto alle dipendenze patologiche, promuovendo una revisione clinica e culturale del fenomeno delle dipendenze attraverso attività di formazione e divulgazione rivolte a operatori della salute ed altri professionisti esposti a vario titolo al problema;
- in collaborazione con la dott.ssa Emanuela Modestino (istruttore F.I.S.E.) lo IEuD ha realizzato un corso di formazione rivolto ad istruttori ad altri operatori equestri per la valorizzazione del ruolo del cavallo nella prevenzione delle dipendenze digitali negli adolescenti (di seguito il "Corso");
- le Parti intendono collaborare per lo sviluppo di iniziative equestri rivolte in particolare ai giovani, finalizzate al contrasto delle dipendenze, a partire dalla diffusione del Corso di cui sopra;
- il presente Accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti;
- il presente Accordo non instaura alcun rapporto di lavoro tra le Parti né con i soggetti coinvolti nelle attività;

si conviene e si stipula quanto segue



Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto e impegni

Con il presente Accordo, le Parti intendono realizzare congiuntamente attività rivolte ai tesserati F.I.S.E., finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze, in particolare digitali, riscontrate nei giovani e adolescenti in età scolare. In tale ambito, l'apporto di IEuD consisterà nella progettazione e realizzazione di contributi formativi dedicati al tema delle dipendenze.

Le Parti convengono, nello spirito del presente Accordo, la messa a disposizione a titolo gratuito, sulle piattaforme F.I.S.E., del Corso realizzato da IEuD in collaborazione con la dott.ssa Modestino. F.I.S.E. prevede di promuoverne la diffusione tra i propri tesserati attraverso i propri canali istituzionali.

La collaborazione è da intendersi non esclusiva; ciascuna Parte potrà sviluppare e accogliere la partecipazione al progetto di soggetti terzi che abbiano le stesse finalità della partnership oggetto del presente Accordo, senza necessità di autorizzazione preventiva.

Art. 3 – Durata

Il presente Accordo ha durata di **3 (tre) anni** a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione. Eventuali rinnovi dovranno essere concordati per iscritto tra le Parti.

Art. 4 – Copertura assicurativa

La F.I.S.E., tramite il tesseramento degli utenti, assicura la copertura assicurativa nei limiti della polizza federale vigente.

Art. 5 – Uso del nome e del logo

Le Parti potranno utilizzare reciprocamente nome e logo esclusivamente per finalità connesse al presente Accordo e previa autorizzazione scritta.

Ogni attività di comunicazione dovrà essere preventivamente condivisa tra le Parti.

Art. 6 – Recesso e risoluzione

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo con preavviso scritto di 60 giorni.

In caso di grave inadempimento, l'Accordo potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti operano quali autonomi titolari del trattamento e si impegnano al rispetto della normativa vigente (Reg. UE 679/2016 e normativa nazionale).

Art. 8 – Referenti

Per IEuD: Dott.ssa Bruna Maciel

Per F.I.S.E.: Dott.ssa Barbara Ardu

Art. 9 – Legge applicabile e foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il **Foro di Roma**.

Art. 10 – Riservatezza



Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni acquisite nell'ambito del presente Accordo.

Art. 11 – Modello 231 e Codice Etico

IEuD dichiara di conoscere e di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla F.I.S.E. ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, impegnandosi a rispettarne i contenuti per quanto applicabili.

IEuD si impegna altresì a far rispettare tali principi ai propri collaboratori.

La violazione delle suddette disposizioni potrà costituire grave inadempimento e comportare la risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 12 – Cessione

Il presente Accordo non è cedibile senza consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 13 – Modifiche

Ogni modifica dovrà essere effettuata per iscritto.

Art. 14 – Registrazione

La registrazione avverrà solo in caso d'uso, con spese a carico della Parte richiedente.

F.I.S.E.
Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

IEuD
Amministratore Delegato
Dott.ssa Cristina Galassi

Il presente accordo è stato redatto di comune intesa tra le parti in esito ad una articolata trattativa tra le stesse. In ogni caso, le stesse sottoscrivono per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui ai seguenti articoli: 1 ("Scopi e finalità"); 2 ("Oggetto e Impegni"); 3 ("Durata"); 6 ("Recesso e risoluzione"); 7 ("Trattamento dati personali"); 9 ("Legge applicabile e Foro competente"); 10 ("Obbligo di riservatezza"); 11 ("Cessione dell'accordo"); 12 ("Modifiche").

Roma,

F.I.S.E.
Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

IEuD
Amministratore Delegato
Dott.ssa Cristina Galassi
